COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzione:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatore CODAZZI ed altri: Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2589) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3, 10, 11

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 9, 11

CALAMIDA FRANCO 7

FERRARI MARTE 7

GASPAROTTO ISAIA 9

GHINAMI ALESSANDRO 10

MANCINI VINCENZO 6

SOSPIRI NINO 8

TRAPPOLI FRANCO, *Relatore* 3, 11

Votazione segreta:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

MARTE FERRARI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cresco è in missione per incarico del proprio ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19, del Regolamento il deputato Capanna è sostituito dal deputato Calderisi.

Discussione della proposta di legge senatori Codazzi ed altri: Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Codazzi, Romei Roberto, Pagani Antonino, Bombardieri, Ceccarelli, Colombo Svevo, Martini, Jervolino Russo, Aliverti, Pacini, Fontana, Melandri, Saporito, De Cinque, Mezzapesa: « Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1985.

In assenza del rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta sospesa alle 9,20, è ripresa alle 13,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori relativi alla proposta di legge Codazzi ed altri n. 2589, già approvata dall'XI Commissione permanente del Senato.

Comunico che in data 20 marzo 1985 la Commissione affari costituzionali e in data 21 marzo 1985 la Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge Codazzi ed altri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Trappoli ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO TRAPPOLI, *Relatore.* Premetto che già nella precedente legislatura il Parlamento si è occupato della materia senza pervenire ad una conclusione, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

La proposta di legge all'esame di questa Commissione – approvata dalla Commissione lavoro del Senato in sede legislativa – si propone di riordinare in modo organico la materia del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, attualmente disciplinata dalle leggi 14 luglio 1957, n. 594; 28 luglio 1960, n. 778; 5 marzo 1965, n. 155; 11 aprile 1967, n. 231; 3 giugno 1971, n. 397.

Inoltre, essa prevede una serie di modifiche all'attuale disciplina, dirette da un lato a semplificare le varie procedure amministrative, al fine di rendere più agevole e rapida per i ciechi questa particolare forma di collocamento e, dall'altro, ad introdurre dei semplici meccanismi amministrativi, i quali, lasciando sostanzialmente

inalterati gli obblighi occupazionali dei datori di lavoro, consentano di utilizzare effettivamente i posti di lavoro disponibili.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'articolazione a livello regionale dell'Albo nazionale dei centralinisti telefonici ciechi, al fine di facilitare i non vedenti che richiedono l'iscrizione all'Albo. Essi infatti potranno svolgere le pratiche presso gli uffici regionali del lavoro anziché rivolgersi agli uffici di Roma.

L'articolo 2 decentra a livello regionale le commissioni di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista. Attualmente esiste una sola commissione d'esame presso il Ministero del lavoro. Ciò comporta notevoli disagi per i non vedenti, sia perché devono recarsi a Roma da tutte le regioni, sia perché devono attendere tempi anche lunghi per poter effettuare gli esami e quindi essere iscritti all'Albo ed essere avviati al lavoro.

L'articolo 3 disciplina gli obblighi occupazionali dei datori di lavoro, lasciandoli sostanzialmente invariati rispetto alla attuale disciplina: i datori di lavoro pubblici assumono un non vedente per ogni centralino; i datori di lavoro privati assumono un cieco per ogni centralino con almeno cinque linee urbane.

Al riguardo è opportuno sottolineare che dai dati forniti dalla SIP risulta che i centralini con almeno cinque linee urbane sono circa 19 mila, a cui devono aggiungersi alcune migliaia di centralini, con un minor numero di linee, installati presso enti pubblici. D'altra parte i ciechi iscritti all'Albo sono meno di 8 mila, per cui, anche considerando la diversa distribuzione dei posti di lavoro sul territorio nazionale, questi appaiono sufficienti alle esigenze dei centralinisti non vedenti.

L'unica differenza rispetto all'attuale disciplina è contenuta nel comma quarto dell'articolo 3, il quale prevede che nei centralini che hanno più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai ciechi.

Al riguardo, si osserva che il numero di tali centralini è molto limitato (circa 2 mila) e gran parte di essi ha solo due posti di lavoro, per cui la norma in esame produrrà un numero molto limitato di posti per i non vedenti. D'altra parte, occorre considerare che la maggior parte di questi centralini si trova nelle regioni del centro-nord, dove le possibilità di lavoro sono molto più numerose rispetto al numero dei centralinisti non vedenti; per cui, nell'ipotesi in cui la Commissione ritenga di modificare il testo del provvedimento, credo sia opportuno valutare se non sia il caso di sopprimere tale norma. Sempre in tale ipotesi, che tra l'altro non caldeggio, sarà opportuno valutare anche il lasso di tempo che viene lasciato ai datori di lavoro per armonizzare la nuova normativa con quella preesistente.

L'articolo 4 contiene norme per coordinare il collocamento dei centralinisti non vedenti con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

L'articolo 5 prevede che quando viene installato un centralino, non solo il datore di lavoro, ma anche la SIP, devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro.

L'articolo 6 disciplina le modalità del collocamento, lasciandole sostanzialmente invariate rispetto alle attuali, con la sola eccezione della norma che stabilisce che qualora i datori di lavoro non facciano la richiesta del centralinista, l'ufficio provinciale del lavoro provvede all'avviamento d'ufficio.

Ritengo utile sottolineare che le innovazioni introdotte negli articoli 5 e 6 consentiranno, attraverso un migliore controllo dei datori di lavoro obbligati e una maggiore incisività dell'azione amministrativa, una effettiva e più rapida utilizzazione di tutti i posti di lavoro disponibili, rendendo sostanzialmente inutile qualsiasi aumento degli obblighi dei datori di lavoro.

L'articolo 7 stabilisce che i non vedenti hanno lo stesso trattamento economico e normativo degli altri lavoratori, e l'articolo 8 pone a carico delle regioni le spese per l'adattamento dei centralinisti alle possibilità d'impiego dei non ve-

denti, come già prevede l'attuale normativa.

Il primo comma dell'articolo 9 conferma il diritto all'indennità di mansione. Si tratta di una indennità prevista inizialmente per gli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che fu estesa ai centralinisti ciechi con la legge n. 397 del 1971.

Il secondo comma dell'articolo 9 prevede notevoli miglioramenti alla disciplina pensionistica dei lavoratori in questione, stabilendo che la anzianità di servizio effettiva è aumentata di un terzo ai fini pensionistici. L'onere è posto a carico dello Stato. Ora, se il bene è nemico del meglio, pur con riserve, esprimo una valutazione positiva di questa, ribadendo, come per altro prevede lo stesso testo approvato dal Senato, la necessità di tornare sull'argomento in sede di riordino pensionistico.

Nel merito, ritengo necessario svolgere alcune osservazioni. Innanzitutto è da rilevare che l'articolo 9 definisce « particolarmente usuranti » le prestazioni di lavoro dei centralinisti ciechi. Ciò appare in contrasto con i criteri posti dal progetto di riforma delle pensioni, il quale definisce usuranti determinate attività lavorative per le loro particolari caratteristcihe di gravosità e di nocività e non per le particolari condizioni dei lavoratori che vi sono addetti, per i quali, d'altra parte, potrebbe essere discutibile se sussista o meno una rilevante maggiore gravosità.

Inoltre appare opportuno considerare che se viene riconosciuto ai centralinisti il beneficio in questione, sembra equo riconoscerlo anche a tutti gli altri grandi invalidi, i quali spesso lavorano in condizioni di disagio non inferiori a quelle dei centralinisti non vedenti.

Ripeto, quindi, che occorrerà, in sede di riordino del sistema pensionistico, armonizzare la norma (qualora dovesse essere approvata nel testo pervenutoci dal Senato) con il disegno di legge di riordino generale.

L'articolo 10, infine, stabilisce che le violazioni della legge sono punite con sanzioni amministrative, anziché penali, come prevede l'attuale normativa. Ciò appare opportuno in quanto le sanzioni amministrative risultano più incisive, soprattutto per la maggior rapidità di applicazione.

Sciogliendo quindi la riserva che avevo avanzato nella fase precedente della discussione, dopo aver sentito in via informale le opinioni dei gruppi, ed in considerazione delle particolari condizioni di una categoria che solo attraverso un lavoro congeniale può rendersi utile allo sviluppo della società, esprimo un giudizio sostanzialmente favorevole alla proposta di legge, nel testo pervenutoci dalla XI Commissione permanente del Senato, ed esprimo l'augurio che ciò possa avvenire in tempi brevi e con consenso unanime.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come ha già detto il relatore, il progetto di legge tende a raggiungere il risultato di una migliore e più efficiente definizione delle norme che riguardano l'avvio al collocamento e la creazione di posti di lavoro per i centralinisti non vedenti. Devo dire che l'esperienza del passato ha già dato risultati assai positivi, talché un avvio del collocamento obbligatorio per una particolare categoria potrà costituire un esempio per la riforma di tutto il collocamento obbligatorio, co un avviamento « mirato », nella stessa misura in cui ciò avviene per i centralinisti ciechi. Il Governo, pertanto, esprime un giudizio favorevole su questa proposta di legge, già approvata dalla Commissione lavoro del Senato, anche se deve svolgere delle osservazioni.

La prima riguarda il fatto che in questa legge si introduce una normativa relativa ai requisiti previdenziali che in alcuni casi sono diversi rispetto a quanto la Commissione speciale, incaricata dell'esame dei progetti di legge di riforma del sistema pensionistico, sta predisponendo per situazioni della stessa natura. Inoltre il rinvio, contenuto nella proposta in discussione, alla riforma del sistema previdenziale è utile, ma rischia di creare

un precedente che porrà, poi, problemi di non facile soluzione alla medesima Commissione speciale. Di conseguenza, nel caso in cui la Commissione lavoro della Camera volesse armonizzare il testo del provvedimento in discussione con i risultati fino a questo momento raggiunti dalla Commissione per la riforma del sistema pensionistico, il Governo presenterebbe a sua volta un emendamento in coerenza con il riordino generale del sistema stesso.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il provvedimento dovesse essere nuovamente inviato al Senato a seguito dell'approvazione di emendamenti, il Governo si permetterebbe di presentare emendamenti tendenti a fugare alcune delle perplessità sollevate nella relazione, in particolare relativamente al quarto ed all'ottavo comma dell'articolo 3. Qualche emendamento di natura tecnica dovrebbe essere presentato anche per eliminare ambiguità di interpretazioni che tuttora permangono.

VINCENZO MANCINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, io ho già in qualche modo anticipato il pensiero del gruppo della democrazia cristiana quando ho sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno di questo provvedimento; ora, – lo dico subito con molta chiarezza senza aspettare la fine di questa mia articolata dichiarazione – siamo favorevoli ad una approvazione nel testo pervenuto dal Senato.

Tuttavia, senza nulla togliere alla positività del giudizio che complessivamente esprimiamo, devo rilevare, associandomi al relatore ed al rappresentante del Governo, che questo provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento necessiterebbe di modificazioni, anche profonde, soprattutto per ragioni di equilibrio e di armonia con altre norme. Questa affermazione non sembri contraddittoria rispetto alla dichiarazione che ho testé reso, ispirata a ragioni di convinta solidarietà nei confronti di una categoria meritevole di particolare attenzione e che sollecita, come credo tutti abbiamo avuto modo di verificare, l'approvazione di questo provvedimento. Si tratta di una solidarietà, intendo sottolinearlo, nella quale non vi è ombra di pietismo, ma che si fonda su motivazioni di profonda umanità. Come il relatore Trappoli ha ricordato, questa categoria attende già dalla precedente legislatura, e voler invocare interconnessioni con altri provvedimenti di carattere organico può apparire sensato e razionale, ma sarebbe sostanzialmente dilatorio, a causa dei tempi necessariamente non brevi che si accompagnano ai cosiddetti disegni di carattere riformatore.

Se, invece, dovesse prevalere esclusivamente la ragione, non potremmo evitare di cogliere le interconnessioni con la disciplina del collocamento obbligatorio e con il riordino del sistema previdenziale, così come hanno fatto il relatore ed il sottosegretario Borruso. Sotto questo profilo, si colgono nel testo copiose contraddizioni ed anche incongruenze: rispetto ad un disegno organico non c'è dubbio che molte norme rappresentino un aggravio per le aziende, a causa della previsione dell'incremento delle unità da assumere obbligatoriamente, anche in soprannumero. Comprendo le osservazioni del sottosegretario circa il criterio da seguire nel riordino del collocamento obbligatorio come collocamento « mirato », ed è questo un aspetto su cui dovremo discutere; ma, in assenza di un disegno complessivo, sembra che qui si pensi ad un imponibile di manodopera di dubbia legittimità costituzionale.

Anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, non sfuggono le connessioni: può andar bene, ad esempio, quanto disposto relativamente alla età pensionabile, ma non altrettanto la maggiorazione del periodo assicurativo che, così com'è formulata la disposizione, vale anche per i periodi precedenti.

Più in generale, vorrei che s'imponesse una unitarietà di disciplina anche in relazione ad altri portatori di *handicap*. Il criterio che vogliamo seguire, anche per lo stimolo assai interessante dei colleghi del gruppo comunista, abbandonando la logica dell'assistenza, è quello di consentire ai portatori di *handicap* l'inse-

rimento nel mondo del lavoro, naturalmente in considerazione delle varie limitazioni cui sono soggetti. Quindi, le facilitazioni da prevedere non devono consistere in mere erogazioni, quasi immaginando una sorta di segregazione di gruppi minoritari e assistiti, ma devono consentire l'inserimento di queste particolari categorie nel mondo del lavoro. Desidero svolgere queste considerazioni perché voglio evitare che al momento di affrontare – spero tra non molto – i provvedimenti di carattere organico, si possa opporre la logica del fatto compiuto. Infatti, mentre oggi, per le motivazioni che ho espresso e che sono intrise di solidarietà e di umanità – che devono essere sempre presenti –, noi siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, ciò non toglie che quando affronteremo le problematiche di carattere generale, contrasteremo il disegno di chiunque vorrà ragionare secondo la logica del fatto compiuto, quasi che le norme successive dovessero meccanicamente, automaticamente recepire quelle che oggi, in via molto provvisoria, riteniamo di dover approvare.

MARTE FERRARI. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Trappoli, che ha svolto una puntuale disamina dell'articolato pervenutoci dalla XI Commissione permanente del Senato. Vi sono indubbiamente delle osservazioni da fare, in quanto il provvedimento si limita soltanto a disciplinare il collocamento dei centralinisti non vedenti; esso, quindi, potrebbe apparire come la continuazione di una legislazione microsettoriale, in contrasto con lo sforzo di recupero della situazione specifica dei portatori di *handicap*. Il gruppo socialista presente in questa Commissione ha sempre espresso la sua volontà di regolamentare tutta questa materia, ma purtroppo altri provvedimenti non sono andati a buon fine vuoi per lo scioglimento anticipato delle Camere, vuoi per altri motivi. È vero che vi è la possibilità di ricorrere a leggi-quadro, ma sarebbe molto più utile approvare leggi che rivestano carattere organico, piuttosto che leggi molto frazionate. La volontà esiste, è vero, ma devo dire criticamente che a volte non si va avanti con la necessaria velocità. Nutro quindi qualche riserva sulla volontà di voler compiere degli sforzi complessivi per dare risposte concrete alla situazione specifica dei portatori di *handicap*. Questa questione è da mesi all'attenzione delle associazioni, dei comitati provinciali, dei singoli interessati: i disoccupati, nel loro insieme, si pongono questi problemi. Anche recentemente, in occasione di una riunione tenutasi qui a Roma, nei palazzi della Camera, con le associazioni dei portatori di *handicap*, siamo stati sollecitati a compiere tutti gli sforzi possibili. I rappresentanti di quelle associazioni si riferivano, in primo luogo, al tema pensionistico; molti dei membri di questa Commissione fanno parte anche della Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico, ma devo dire che questo problema non è forse visto nella sua globalità, e viene frazionato a seconda delle competenze delle diverse Commissioni. Che significato ha la Commissione speciale, se non recupera tutta intera la materia riguardante le pensioni? Trovo che molto spesso ci si giovi delle diverse competenze come copertura, nel tentativo di dire che certe cose devono andare in un certo modo, e poi continuare con la vecchia situazione. È per questo che si cerca di risolvere i problemi dando risposte come quella attualmente al nostro esame.

Questo progetto di legge ha visto il contributo attivo del Governo, che ha partecipato ai lavori nell'altro ramo del Parlamento; il Senato, tra l'altro, sta esaminando la riforma del collocamento obbligatorio, il cui *iter*, però, non sembra tanto rapido.

In conclusione, auspico l'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dalla XI Commissione permanente del Senato, senza tuttavia preclusione alcuna a revisioni future.

FRANCO CALAMIDA. Anch'io ho ascoltato con attenzione la relazione del collega Trappoli, il giudizio del Governo, gli

interventi dei colleghi. Mi sembra di aver riscontrato posizioni critiche rispetto al progetto di legge approvato dal Senato. Condivido queste critiche e voglio aggiungere un'osservazione: nel nostro paese si è sviluppato di recente un vasto movimento che sollecita un'attenzione particolare per i problemi relativi al collocamento dei portatori di *handicap*, problemi sui quali siamo in gravissimo ritardo rispetto ad altri paesi. L'idea nuova che si esprime è che l'handicappato non deve più essere semplicemente assistito, ma deve avere diritto al collocamento nel mondo del lavoro, diritto che deve essere assicurato. L'elemento di fondo che emerge dalle posizioni di questo movimento è che il collocamento va affrontato in una visione unitaria, rifiutando interventi microsettoriali.

In realtà, questo provvedimento riguarda proprio un microsettore, quello dei centralinisti non vedenti. Si tratta indubbiamente di una categoria che ha bisogno di tutela, ma in questo modo essa viene isolata e quasi contrapposta alle altre. È vero che abbiamo ricevuto pressioni per l'approvazione di questo provvedimento, ma vi sono state anche voci contrarie, come quella della Lega per il diritto al lavoro degli handicappati. Io condivido queste critiche perché si va ad incidere sull'impianto complessivo del collocamento: ogni volta facciamo qualcosa dicendo che non costituisce precedente, ma in realtà non è così, perché il precedente si crea nei fatti. Condivido dunque le osservazioni dei colleghi Vincenzo Mancini e Marte Ferrari, favorevoli ad una revisione complessiva della questione.

La situazione si presenta così: su 7.599 iscritti all'Albo professionale dei centralinisti non vedenti, 6.246 sono occupati. Giustamente, da parte dei centralinisti non vedenti, è stata condotta una battaglia a difesa di questa specifica attività, ed io non accuserei affatto la categoria di essere corporativa, mentre va riconosciuto che essa cerca di affermarsi con le sue proprie forze nel modo in cui le è possibile; il problema si pone a causa del fatto che l'evoluzione tecnologica ridurrà sempre di più il numero di persone addette a questa attività, che quindi non può più essere considerata come unico sbocco di lavoro. Altre sono le attività che potrebbero costituire una alternativa, né va dimenticato che molti non vedenti sono in possesso anche del diploma di laurea.

Gli avviati al lavoro per collocamento obbligatorio, complessivamente, invece, sono 394.476, con 278.993 iscritti all'Albo: quindi, c'è un problema assai grave per gli iscritti alle liste del collocamento obbligatorio, e si vede come vi siano categorie anche più svantaggiate. L'impegno che dobbiamo assumere, credo sia di affrontare il riordino generale del collocamento, perché non mi sembra fruttuoso continuare ad affrontare il problema con parzialità.

Fatta questa premessa, poiché il provvedimento che ci giunge dal Senato, nonostante i molti limiti indicati, è comunque migliorativo rispetto alla situazione esistente e fornisce tutela – come affermazione di diritti e non come pietistica assistenza – ad un settore dei cui problemi urgenti bisogna tener conto, dichiaro fin d'ora che mi asterrò dalla votazione. Per le stesse ragioni, rinuncio tuttavia alla presentazione di una serie di emendamenti che avevo preannunciato ai colleghi, emendamenti che tendevano a migliorare la legge ma, nello stesso tempo, rimanevano nella logica di affrontare la questione nella sua parzialità. Rinunciando alla presentazione di questi emendamenti, intendo precisare che, quando affronteremo la questione complessiva del collocamento obbligatorio, molti problemi relativi alla categoria dei centralinisti non vedenti dovranno essere affrontati di nuovo nel loro rapporto con tutte le altre categorie che fruiscono del collocamento obbligatorio.

NINO SOSPIRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento di grande rilevanza sociale che qualifica, a mio parere, il Parlamento e le forze politiche che lo compongono, perché favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro di cittadini che sono stati colpiti da una delle più gravi scia-

gure, la perdita della vista. Noi dunque riteniamo questo provvedimento meritevole di urgente approvazione e credo che su tale valutazione siano d'accordo tutte le forze politiche.

Certo, alcune proposte emendative potrebbero essere prese in considerazione perché degne di attenzione, ma se noi modificassimo anche un solo comma del provvedimento pervenutoci dal Senato è evidente che questo dovrebbe essere rinviato a quel ramo del Parlamento; un tale rinvio, che in tempi normali non dovrebbe destare eccessive preoccupazioni, in questo caso potrebbe essere fonte di grave ritardo dal momento che siamo in una fase particolare della vita politica, cioè a ridosso di elezioni, alle quali per ipotesi potrebbe anche seguire una crisi di Governo, con la conseguente stasi nei lavori parlamentari.

D'altra parte, c'è anche da considerare che la categoria interessata è ampiamente soddisfatta del provvedimento così com'è e quindi, per le considerazioni testé svolte, riteniamo che non debba essere apportata alcuna modifica e ci dichiariamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

ISAIA GASPAROTTO. Io ritengo, signor presidente, così come abbiamo già avuto modo di dire alle delegazioni di non vedenti, che numerose sono venute in questi giorni ad incontrarsi con i parlamentari di tutti i gruppi impegnati in questa Commissione, e così come abbiamo dimostrato al Senato, dando il nostro voto favorevole, che il provvedimento in discussione debba al più presto ricevere definitiva approvazione: favorevole sarà quindi il voto del gruppo comunista.

Sia il relatore, sia il rappresentante del Governo, sia altri colleghi intervenuti nel corso della discussione, preannunciando il loro voto favorevole hanno contemporaneamente avanzato una serie di rilievi. Non vorrei soffermarmi troppo su di essi, anche se in parte li condivido. Questo provvedimento non deve muoversi in alternativa ad altri, ma deve esercitare una funzione di stimolo (così noi lo interpretiamo) per un intervento sul quadro complessivo del collocamento obbligatorio e del sistema pensionistico. Non vediamo dunque un provvedimento a sé stante, ma lo intendiamo come un tassello che si colleghi organicamente a provvedimenti generali. Attorno ai problemi riguardanti la riforma del collocamento obbligatorio e quella del sistema pensionistico, infatti, i rappresentanti della categoria degli invalidi si sono mobilitati, portando avanti una serie di richieste molto concrete, che adesso vediamo in parte realizzate attraverso questa proposta di legge. Questo è un piccolo passo, che deve collegarsi ad una visione più ampia, relativa alla riforma del collocamento obbligatorio.

Quando si parla dell'assunzione degli handicappati nelle imprese private (ed anche in quelle pubbliche) la prima cosa che dobbiamo dire è che troppo spesso le imprese private hanno considerato questo tipo di assunzione come una tassa da pagare. Quindi, se con questo provvedimento si riesce a dare una maggiore garanzia per il collocamento di una parte degli handicappati, sia pure limitata, noi riteniamo di compiere il primo passo verso la riforma generale in discussione al Senato. Per quanto riguarda questo specifico settore, noi riteniamo che occorra un progetto di legge più generale, affinché i non vedenti abbiamo possibilità di lavoro non limitate solamente al settore dei centralinisti telefonici. Noi riteniamo infatti che i progressi della scienza e della tecnica, lo sviluppo tecnologico delle imprese possano costituire un valido aiuto per il collocamento dei non vedenti nelle singole unità produttive.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma questo avviene già: non tutti i ciechi vanno a fare i centralinisti!

ISAIA GASPAROTTO. È vero, ma avviene in termini molto limitati. La nostra idea è che, modificandosi le condizioni nelle fabbriche, si possano creare ulteriori spazi per i lavoratori ciechi.

Comunque, partendo da queste considerazioni, ritengo che si debba dare un voto favorevole sul progetto di legge n. 2589, nel testo pervenutoci dal Senato. Chiedo infine al relatore di chiarire la portata complessiva dell'articolo 9. Vorrei cioè sapere se esso deve essere inteso come riferito anche ai centralinisti non vedenti già occupati.

ALESSANDRO GHINAMI. Mi associo in gran parte alle osservazioni del relatore e sono favorevole ad un'approvazione immediata del progetto di legge pervenutoci dall'XI Commissione permanente del Senato. Dico ciò per un quadruplice ordine di motivi.

Capisco le preoccupazioni avanzate da alcuni colleghi in relazione al fatto che in Senato è in discussione la riforma del collocamento obbligatorio e in una Commissione speciale della Camera si sta esaminando la riforma del sistema pensionistico: in effetti, sarebbe forse più congruo se il discorso oggi al nostro esame fosse inserito in una visione generale; tuttavia, mi pare che la categoria dei centralinisti non vedenti non sia facilmente assimilabile alle altre. Questa categoria - almeno fino ad oggi, prima dell'approvazione di questo progetto di legge - arriva infatti all'occupazione in età già piuttosto avanzata. Anche l'attività svolta da questa categoria mi sembra particolarmente logorante, considerando che gestire un grosso centralino è logorante anche per chi è perfettamente vedente.

La seconda considerazione è che il ritardo che si è accumulato, per ragioni a volte giustificate, a volte meno, è ormai tale che il problema è diventato estremamente maturo, indilazionabile. Oggi la situazione politica all'orizzonte, con le elezioni amministrative, le elezioni del Presidente della Repubblica e la indispensabile crisi di Governo che dovrà far seguito ad esse, è tale per cui un eventuale successivo ritardo non sarebbe *ad horas*, e neanche *ad menses*, ma *ad annos*, cosa che è assolutamente da evitare.

D'altra parte, credo che un comportamento diverso dall'immediata approvazione del provvedimento sarebbe giudicato da questa categoria, così gravemente colpita, come un dimostrazione di assai minore sensibilità rispetto a quella dimostrata, superando difficoltà, dubbi e perplessità, dall'altra Camera. Per questi motivi, sono favorevole ad una immediata approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Se nessun altro collega intende prendere la parola, desidero a mia volta svolgere alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto credo che non si possa confondere il problema della sensibilità e del valore sociale e morale che ciascuna parte politica può attribuire alla disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi con il modo in cui il problema stesso viene risolto. Desidero dirlo con molta chiarezza: tutte le considerazioni che ho sentito svolgere nei confronti della categoria di cui ci stiamo occupando mi trovano perfettamente d'accordo, ma non sono affatto d'accordo sul modo concreto in cui si risolve il problema.

Non mi dilungo perché considerazioni analoghe sono già state svolte dal relatore e da alcuni colleghi intervenuti e mi limito a sottolineare come, a mio giudizio, gli handicappati debbano essere distinti in ragione della gravità del loro *handicap*, non per categorie; già oggi vi sono troppe separazioni e distinzioni che hanno determinato notevoli difficoltà per addivenire ad una soluzione ragionevole del problema. Ricordo che già in occasione della discussione del disegno di legge n. 665, il ministro De Michelis sostenne una simile impostazione, mentre la soluzione oggi adottata si muove in una prospettiva completamente diversa.

D'altra parte, il problema dei non vedenti è affrontato solo parzialmente da questa proposta di legge, poiché non tutti sono centralinisti e quindi è probabile che altre categorie avanzeranno richieste per ottenere analoghe discipline. Io ritengo che il Parlamento debba dare una soluzione corretta ai problemi, che devono essere pertanto affrontati nel loro insieme e, per questo motivo, preannuncio fin d'ora il

mio voto contrario a questo provvedimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO TRAPPOLI, *Relatore*. Ho registrato con soddisfazione la profonda coerenza tra quanto espresso in occasione degli incontri informali fra i rappresentanti dei gruppi e le dichiarazioni rese in questa sede; d'altra parte, l'impostazione data alla mia relazione - che di quanto emerso in quegli incontri informali ha tenuto conto - mi pare che sia stata sostanzialmente recepita.

Le valutazioni per molti versi preoccupate che sono state svolte, sono indubbiamente da condividere; tuttavia, per quanto riguarda in modo particolare il quesito posto dall'onorevole Gasparotto, faccio rilevare come il terzo comma dell'articolo 9 preveda la copertura finanziaria per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 e quindi indirettamente fornisca ad esso risposta.

Poiché mi pare che faccia aggio sulle critiche al testo la volontà politica di fornire una risposta sollecita alle attese legittime e giustificate dei centralinisti non vedenti, concludo questa mia brevissima replica invitando tutti i gruppi, al di là delle varie dichiarazioni rese, a dare la loro approvazione al testo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare una precisazione rispetto a quanto detto dall'onorevole Gasparotto. In occasione della discussione della riforma del collocamento obbligatorio, in corso al Senato, ancor prima che questa proposta di legge sul collocamento dei centralinisti non vedenti venisse approvata da quella Camera, il Governo aveva proposto che, nell'ambito del riordino del collocamento obbligatorio, si studiassero misure di intervento « mirato », collegando i vari tipi di *handicap* con i vari tipi di professione: il problema dei centralinisti ciechi, la cui normativa non è certo nuova, ma ne aggiorna una già in vigore, poteva essere emblematico di questa situazione.

La seconda ragione per cui considero limitato il provvedimento in esame, sta nel fatto che non tutti i vedenti lavorano come centralinisti. Un altro grande spazio di lavoro è trovato, invece, da non vedenti tra i masso-fisioterapisti, il che rappresenta un altro esempio di collegamento funzionale fra tipo di *handicap* e professione.

Il Governo, inoltre, si augura che il provvedimento sul collocamento obbligatorio, in discussione al Senato, possa essere profondamente modificato, tenendo conto del fatto che oggi molti portatori di *handicap* rischiano di incontrare maggiori dificoltà di avviamento al lavoro in conseguenza della introduzione delle innovazioni tecnologiche nelle procedure di lavoro.

Un'ultima considerazione desidero svolgere, concordando con l'onorevole Mancini: la Commissione opproverà oggi con soddisfazione generale questa proposta di legge, ma certo permangono problemi che dovranno essere affrontati di nuovo nell'ambito della riforma del collocamento obbligatorio ed anche del riordino del sistema pensionistico, in modo da evitare che, in entrambi questi settori, si compiano ulteriori discriminazioni tra portatori di *handicap*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Albo professionale*).

1. L'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e Bolzano l'albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad

un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste al successivo articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico;

b) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera *b*) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Abilitazione alla funzione di centralinista*).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.

2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.

3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere una durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.

5. Gli esami di abilitazione di cui al secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

7. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

8. La commissione è composta da:

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;

un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;

un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille;

un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esperto in telefonia;

un funzionario della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP esperto in telefonia;

un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.

9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concerto dell'ufficio regionale del lavoro.

10. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente.

11. Le commissioni durano in carica conque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Le domande per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale e per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Obblighi dei datori di lavoro*).

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore.

2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge.

4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella del comma precedente.

6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:

a) le centrali ed i centralini della Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;

b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato anche alle società private concessionarie dei servizi telefonici.

8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Coordinamento con la disciplina generale*).

1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.

2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.

3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.

4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Denunce*).

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

3. La Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

4. La Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP è tenuta a comunicare, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l'elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Modalità per il collocamento*).

1. Entro 60 giorni dalla data in cui nasce l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla Commissione provinciale per il collocamento.

3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro.

4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto alla assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dal momento in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale precede all'avviamento d'ufficio.

6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente.

7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza.

8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Rapporto di lavoro e norme di tutela*).

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.

2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralistini non vedenti assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.

3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per la assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Trasformazione dei centralini*).

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Indennità di mansione*).

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Sanzioni*).

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni entro i termini di cui all'articolo 5 sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma dal ire 20.000 a lire 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Vigilanza*).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Codazzi ed altri: « Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto dei centralinisti non vedenti » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2589):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbalace, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Carlotto, Cristofori, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Gasparotto, Ghinami, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Pallanti, Ricotti, Rossattini, Sanfilippo, Sospiri, Trappoli, Tringali e Zavettieri.

Si è astenuto:

Calamida.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO